



Roma, 27 settembre 2024

All. n. 8

A tutte le strutture

Oggetto: Diritto alla NASpl dei lavoratori ristretti in carcere – Illegittimità della revoca della prestazione NASpl per chi è stato condannato a regimi alternativi alla detenzione in carcere

Care compagne e cari compagni,

come noto, all'interno degli istituti carcerari la natura del rapporto di lavoro non è ancora del tutto sovrapponibile rispetto alla natura del rapporto che si svolge al di fuori del carcere.

Per consentire una piena equiparazione tra i lavoratori, vi è stata una recente ed importante evoluzione normativa e giurisprudenziale, che ha riconosciuto il diritto alla NASpl non solo ai lavoratori ristretti, ma ha anche statuito l'illegittimità delle misure di revoca della prestazione nei confronti dei lavoratori condannati a regimi alternativi alla detenzione.

Nonostante tale evoluzione, alcune sedi INPS continuano ad applicare una ingiustificata esclusione dal godimento del diritto nei confronti di quei lavoratori che, condannati alla detenzione in carcere o ad altro regime alternativo, svolgono attività di lavoro dipendente: avverso tali comportamenti, si forniscono le seguenti indicazioni.

Diritto alla NASpl dei lavoratori ristretti in carcere

Continuano a pervenire segnalazioni di domande di NASpl respinte per i lavoratori che, abbiano svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'Istituto carcerario, e che abbiano cessato tale attività lavorativa a seguito di scarcerazione.

Tali respinte sono, nella maggioranza dei casi, giustificate da un laconico richiamo al messaggio INPS n. 909/2019, il quale, rifacendosi ad una risalente sentenza della Corte di Cassazione del 2006 (sent. n. 18505/2006), stabilisce che: *"..l'attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno dell'Istituto penitenziario ed al medesimo assegnata dalla Direzione del carcere non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario e, comunque, alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria"*.

Tale messaggio, non limitandosi ad una preclusione al diritto di una gran parte di lavoratori reclusi, arriva al punto di affermare che: *"... sul piano contributivo....., gli Istituti penitenziari sono comunque tenuti al versamento della contribuzione contro la disoccupazione per i detenuti che svolgono attività alle loro dipendenze."*, ipotizzando pertanto che, nel nostro ordinamento giuslavoristico, possa essere ammessa l'esistenza di lavoratori che, pur essendo assicurati per l'evento della disoccupazione, non siano i

destinatari della relativa prestazione in caso di interruzione involontaria della propria attività lavorativa, in qualsiasi ambito essa sia stata resa.

Come ricorderete, fin dalla pubblicazione della circolare nel 2019 (Circ. INCA n. 156/2019), l'INCA nazionale ed il suo Ufficio legale avevano fornito indicazioni di contenzioso che, nel corso degli anni, si sono concretizzate in procedimenti che hanno spesso visto l'INPS soccombente (ricordiamo ad esempio sent. Trib. Milano n. 4380/2023).

Tale indirizzo della giurisprudenza di merito è stato infine recepito da una sentenza della Suprema Corte di gennaio di quest'anno (Corte Cass. n. 396/2024) che ha finalmente ribadito due principi fondamentali:

- il lavoro intramurario svolto da chi, detenuto in carcere, svolge attività lavorativa alle dipendenze dell'Istituto carcerario è del tutto equiparabile al lavoro ordinario anche ai fini previdenziali: la particolarità del rapporto non rileva in alcun modo ai fini della soluzione del problema relativo alla spettanza o meno della tutela previdenziale, per la quale occorre guardare alla natura e funzione della tutela medesima;
- in molte contestazioni giudiziali svolte dall'INPS, era stata eccepito il mancato perfezionamento dei requisiti costitutivi della NASpl, non potendo ravvedersi nella scarcerazione del lavoratore detenuto il requisito dell'acquisizione dello status di disoccupazione involontaria: in realtà, la S.C. afferma che la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI.

Si rappresenta però che, nonostante i suddetti richiami giurisprudenziali, alcune sedi INPS continuano a rigettare le istanze di NASpl richiamandosi al proprio messaggio n. 909/2019: **contro tali provvedimenti, è pertanto necessario (dopo aver presentato un ricorso amministrativo, di cui si allega un fac-simile) adire le vie legali.**

La CGIL, per ovviare alla necessità di ricorrere alle vie giudiziali per poter esercitare un diritto sociale così rilevante e acclarato dagli orientamenti giudiziari, ha inviato una richiesta di incontro all'INPS ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per chiedere di intervenire in termini normativi, in modo che INPS possa procedere alla cancellazione del messaggio n. 909/2019.

Evidenziamo che, grazie alle nostre pressioni, nella riunione dello scorso 9 settembre del Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori Dipendenti, è stato accolto un ricorso prodotto da un detenuto lavoratore in materia di NASpl, proprio in ragione della sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 396/2024; riteniamo molto rilevante questo accoglimento, per il cambio di direzione che segna rispetto alle decisioni dell'Ente e per la forza ulteriore che aggiunge alle nostre richieste.

Revoca della prestazione di NASpl a lavoratori condannati a regimi alternativi alla detenzione in carcere

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 137 del 2021, chiamata a pronunciarsi in relazione alla prestazione dell'assegno sociale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 38 e 3 Cost. dell'art. 2, comma 58 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che disponeva:

“Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416 ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili”.

Dalla declaratoria di illegittimità costituzionale consegue che nei confronti dei lavoratori condannati per alcuni reati di particolare rilievo sociale (es. associazione terroristica o di stampo mafioso, stragi ecc) per i quali la detenzione sia stata commutata con misure alternative quali:

- affidamento in prova al servizio sociale;
- misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria;
- detenzione domiciliare;
- detenzione domiciliare speciale riferita ai genitori con figli minori, al fine della tutela di questi ultimi;
- liberazione anticipata;
- misure adottate durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

qualsiasi provvedimento di revoca della prestazione di NASpl (ma anche dell'assegno sociale, per esempio) deve essere considerato illegittimo: la motivazione è da rinvenirsi nella circostanza che non si può negare una prestazione sociale ed assistenziale ad un soggetto che trova in quella prestazione l'unico strumento per potersi garantire una esistenza dignitosa.

L'INPS, con messaggio n. 1197/2022, ha dato espresse indicazioni di non procedere più alla revoca dei trattamenti assistenziali e/o previdenziali nei confronti dei soggetti che, seppure condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge n. 92/2012, stiano scontando la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Chiediamo pertanto, in caso di revoca della prestazione al condannato a pena alternativa alla detenzione in carcere, di segnalare il caso all'Ufficio legale dell'INCA nazionale, scrivendo una mail a legale@INCA.it, al fine di permettere alla nostra consulenza legale di individuare il percorso più idoneo per il riconoscimento del diritto.

CGIL e INCA considerano prioritaria la piena difesa del diritto alla NASpl dei lavoratori ristretti in carcere e il forte contrasto alle revoche illegittime della prestazione NASpl e rinnoviamo quindi l'invito a tutte le strutture a sostenere ogni azione in tal senso, dandone comunicazione e coordinandosi con le strutture nazionali di riferimento, per sostenere il confronto in essere con MLPS e INPS, fino al cambio della normativa.

Fraterni saluti.

Rossella Marinucci
Mercato del Lavoro e
Politiche Attive CGIL
Nazionale

Denise Amerini
Area Stato Sociale e
Diritti CGIL Nazionale

Giuseppe Colletti
Responsabile
Dipartimento Sicurezza
Sociale INCA Nazionale

Marco Bocci
Responsabile Ufficio
Legale INCA Nazionale